

Contratto per la fornitura di gas naturale al PSV

Tra

la società Energetic Source SpA con sede legale in Via Cappuccini 4, 20122 Milano e sede operativa in Via Donatori di Sangue n° 8/D, Paderno Franciacorta (BS), Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03338650173, rappresentata da Alexandro Floris nella sua qualità di Amministratore Delegato (di seguito indicata come il "Fornitore" o "Energetic")

e

la società con sede legale in Via n°, (..), Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di n., Codice di Accisa, rappresentata da nella sua qualità di, (di seguito indicato come il "Cliente"),

di seguito congiuntamente indicate anche come le "Parti" e singolarmente come la "Parte".

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (il "d.l. n. 7/2007") "le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 (il "d.l. n. 164/2000"), sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato ... di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati". La stessa norma dispone che le modalità di offerta delle quote di gas importato, secondo principi trasparenti e non discriminatori, siano determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ("AEEG").
- In attuazione di quanto disposto dal menzionato art. 11, comma 2, del d.l. n. 7/2007, il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo aver acquisito il parere dell'AEEG, ha emesso il decreto del 19 marzo 2008 (il "Decreto"), il quale definisce i criteri di determinazione delle quote di gas naturale importato sottoposte all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato.
- La gestione economica del mercato del Gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore dei Mercati Energetic S.p.A. (GME) secondo quanto stabilito dall'art.30, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n.99;
- Con Decreto 18 marzo 2010 l'MSE ha stabilito le modalità con cui gli importatori assolvono l'obbligo di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007 a seguito delle disposizioni dell'art. 30, comma 2, della legge n. 99/2009, affidando al GME la gestione della Piattaforma di Negoziazione delle quote di Gas importato (P-Gas);
- Il GME ha adottato un Regolamento che le parti si danno atto reciprocamente di conoscere e accettare, ai sensi dell'art.5, comma 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 18 marzo 2010 che disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di Gas naturale (P-Gas);
- L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) con la delibera 58/10 ha approvato "Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di quote del gas naturale importato, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010";
- Energetic è un soggetto venditore autorizzato ed abilitato ad operare sulla P-GAS;
- Il Cliente, quale soggetto ammesso ad operare come Acquirente sulla P-GAS, ha partecipato al book di negoziazione così come definito dall'art. 25 del Regolamento ed è risultato aggiudicatario di un lotto,
- La società Snam Rete Gas S.p.A. (SNAM) organizza e gestisce una piattaforma informatica per la gestione su base giornaliera delle transazioni bilaterali di Gas, effettuate dagli utenti presso il Punto di



Scambio Virtuale, concettualmente situato tra i punti di entrata ed uscita della rete nazionale di gasdotti (Sistema PSV)

- **Energetic dichiara di essere utente abilitato ad operare presso la piattaforma PSV**
- **Il Cliente dichiara di essere utente abilitato ad operare presso la piattaforma PSV**
- **Le modalità operative per l'emissione delle transazioni da parte del Fornitore e la successiva accettazione da parte del Cliente al PSV saranno quelle previste dalle procedure operative in vigore contenute dal Manuale PSV;**
- **La Delibera n. 137/02 dell'AEEG prevede che "la cessione e lo scambio di capacità di entrata o di uscita assegnate agli Utenti nonché la cessione e lo scambio del Gas immesso nella rete nazionale di Gasdotti sono effettuati sulla base di procedure definite con provvedimento dell'Autorità";**
- **Fino alla definizione, da parte della stessa Autorità, delle succitate procedure, è consentita agli utenti di Snam Rete Gas la cessione e lo scambio di capacità di entrata o di uscita ad essi assegnate, nonché la cessione e lo scambio del Gas immesso (art. 21.1 della Delibera 137/02 dell'AEEG)**
- **Nel CODICE DI RETE sono contenute le regole per la contabilizzazione, nell'ambito del bilancio energetico di ogni singolo Utente, degli scambi di gas effettuati presso un "PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE" (PSV), concettualmente situato tra i punti di entrata e di uscita della rete nazionale di gasdotti. La compravendita di gas al PSV è pertanto un mercato secondario tra Utenti di SNAM RETE GAS che non è oggetto del CODICE DI RETE;**
- **SNAM RETE GAS ha predisposto una piattaforma informatica per la gestione e la registrazione, su base giornaliera, delle transazioni di gas effettuate dagli Utenti al PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE;**
- **SNAM RETE GAS ha disposto che per le transazioni effettuate al PSV vale la regola "NOMINATO uguale ALLOCATO": pertanto esse sono efficaci indipendentemente dai quantitativi effettivamente immessi dal Fornitore o prelevati dal Cliente;**
- **In ogni caso ogni transazione effettuata al PSV potrà ritenersi valida solo dopo l'avvenuta conferma, attraverso la succitata piattaforma informatica, da parte di SNAM RETE GAS. Tale conferma inoltre certificherà il trasferimento della proprietà del gas naturale tra le Parti;**
- **è possibile effettuare transazioni bilaterali di gas tra Utenti di SNAM RETE GAS al PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE dal 1° ottobre 2003;**
- **le Parti contraenti sono entrambe interessate a concludere la seguente compravendita di gas naturale secondo le modalità e i termini specificati nel presente contratto di vendita di gas, qui di seguito denominato "Contratto";**

Tutto ciò premesso, come parte integrante ed essenziale del presente Contratto, le Parti convengono quanto segue:

1. Definizioni

I seguenti termini, quando usati nel Contratto sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:

"Codice di Rete": si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale del Gasdotti;

"Contratto PSV": si intende il modulo di adesione e le relative condizioni per l'utilizzo del Punto di Scambio Virtuale, pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet, da sottoscrivere con Snam Rete Gas per l'uso del sistema per scambi e cessioni di Gas al PSV (Sistema PSV);

"Data di Fine Consegne": si intende il Giorno nel quale si concludono le consegne del Gas come indicato al successivo Articolo 2.



"Data di Inizio Consegne": si intende il Giorno nel quale iniziano le consegne del Gas come indicato al successivo Articolo 2.

"Data di Stipula": si intende la data in cui il presente Contratto viene congiuntamente firmato dalle Parti.

"Forza Maggiore": si intendono le circostanze definite all'Articolo 9.

"Gas": si intende la miscela di idrocarburi e di gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano, che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso e che è oggetto delle disposizioni del presente Contratto.

"Giorno": si intende un periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 di ciascun giorno e termine alle ore 06:00 del giorno successivo e costituisce l'unità di tempo base per le Transazioni PSV secondo quanto previsto nel Contratto PSV, dove viene definito come "Giorno Gas".

"Gigajoule" o "GJ": si intende una quantità pari a 1.000.000.000 Joule.

"Joule" o "J": si intende la quantità di calore come definita nella ISO 1000 S.I. e raccomandazioni per l'uso dei multipli ed altre unità correlate.

"Manuale PSV": si intende l'insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

"Prezzo" o "P": si intende il Prezzo contrattuale come definito all'Articolo 6.

"Punto di Consegna": si intende il Punto di Scambio Virtuale (PSV).

"Punto di Scambio Virtuale" o "PSV": si intende il Punto di Scambio Virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale si possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas.

"Periodo di Fornitura": si intende il periodo tra l'inizio e la fine delle consegne come indicato nell'Articolo 2

"Quantità Contrattuale Totale": si intende la quantità di Gas come definita all'Articolo 4.

"Quantità Contrattuale Giornaliera": si intende la quantità di Gas come definita all'Articolo 4.

"Rete Nazionale dei Gasdotti" o "RN": si intende la rete nazionale dei gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001.

"Sistema PSV": si intende la piattaforma informatica predisposta da Snam Rete Gas per scambi e cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale.

"Snam Rete Gas": si intende la società Snam Rete Gas S.p.A.

"Transazione": si intende la transazione eseguita per mezzo del Sistema PSV attraverso la quale avviene lo scambio di Gas al PSV tra due soggetti per uno o più Giorni consecutivi.

2. Oggetto e durata

Oggetto del Contratto è la vendita e la consegna di quantità di Gas da parte del Fornitore e il conseguente acquisto e ritiro da parte del Cliente, al Punto di Consegna, secondo i termini e le condizioni esposte nel Contratto.

Il Contratto regolerà i rapporti tra le Parti a partire dalla Data di Stipula ed avrà efficacia sino alla piena esecuzione, da parte di ciascuna delle Parti, dei rispettivi obblighi previsti nel Contratto.

La Data di Inizio Consegne è fissata alle ore 06:00 del _____. La Data di Fine Consegne è fissata alle ore 06:00 del _____.

Il Periodo di Fornitura è pertanto il periodo di mesi _____ avente inizio alla Data di Inizio Consegne e termine alla Data di Fine Consegne.

Resta inteso che le transazioni necessarie a dar luogo a quanto previsto dal presente Contratto dovranno essere effettuate tra le Parti con le modalità e le tempistiche previste al Manuale PSV; in caso di inadempienza di una delle Parti, la Parte danneggiata potrà richiedere all'altra Parte eventuali oneri di bilanciamento sostenuti, che

dovranno essere opportunamente documentati.

3. Qualità, consegna, proprietà del gas e rischi connessi

Il Gas scambiato al Punto di Consegna sarà compatibile con i parametri di qualità definiti nel Codice di Rete.

Il Fornitore consegnerà il Gas al Cliente al Punto di Consegna.

Il passaggio di proprietà dal Fornitore al Cliente avverrà al Punto di Consegna e il Cliente si assume i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Fornitore a partire dal Punto di Consegna.

4. Quantità contrattuali di gas e obbligazioni delle Parti

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9 (Forza Maggiore) e art. 10 (Risoluzione del Contratto), il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dell'Cliente al PSV, i seguenti volumi di gas naturale per ogni giorno del Periodo di Fornitura:

Quantità Contrattuale Totale: _____ GJ

Quantità Contrattuale Giornaliera: _____ GJ/g (pari alla Quantità Contrattuale Totale / numero di giorni del Periodo di Fornitura)

Take Or Pay: Top = 100%. Il Cliente si impegna a ritirare interamente o comunque a pagare (condizione "take or pay") i volumi resi disponibili dal Fornitore, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 9 (Forza Maggiore).

A maggior chiarimento, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore il prezzo di cui all'Articolo 6 moltiplicato per il quantitativo di gas naturale non ritirato (Take or Pay 100% giornaliero).

5. Nomine delle quantità

Gli obblighi del Fornitore e del Cliente relativi alla fornitura ed al ritiro del gas naturale includono, senza limitazioni, la piena conformità agli obblighi ed ai requisiti indicati nel Contratto PSV, nel Manuale PSV e nel Codice di Rete, e successivi loro aggiornamenti.

Nel Periodo di Fornitura il Cliente si impegna a ritirare e comunque a pagare (su base c.d. "Take or Pay"), la Quantità Contrattuale Giornaliera, qualora correttamente nominata dal Fornitore ai sensi e per gli effetti del Manuale PSV.

Le modalità operative per l'emissione Transazioni da parte del Fornitore e la successiva accettazione da parte del Cliente saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV. Le nomine al PSV verranno effettuate su base quindicinale.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9 (Forza Maggiore), qualora tali Transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti e delle quantità, il quantitativo di gas oggetto della Transazione è da considerarsi consegnato dal Fornitore al Cliente.

Il Cliente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV le Transazioni che presentino volumi corretti.

In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare: (A) le Parti si informeranno a vicenda prontamente in relazione ad errori o ritardi, (B) qualora il Fornitore abbia emesso Transazioni per volumi non corretti e il Cliente le abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o nomina di segno opposto nel giorno stesso o alla prima scadenza utile successiva al momento in cui le Parti sono venute a conoscenza dell'errore, (C) qualora il Cliente non abbia accettato le Transazioni entro i termini previsti dalle procedure operative del PSV, il Fornitore si impegna a rimettere prontamente le Transazioni nei limiti di quanto previsto al Manuale PSV.



Qualora, nonostante gli impegni di cui ai precedenti punti, in relazione ad uno o più Giorni, il Cliente non abbia accettato le Transazioni correttamente emesse dal Fornitore, il gas naturale oggetto di tale Transazione sarà ritenuto non accettato da parte del Cliente e il Cliente sarà tenuto al pagamento al Fornitore di un importo pari al prodotto tra: le Quantità Contrattuali Giornaliere non accettate ed il Prezzo di cui all'articolo 6.

Qualora, nonostante gli impegni di cui sopra, in relazione ad uno o più Giorni, il Fornitore non abbia emesso la Transazione in tempo utile per l'accettazione del Cliente, il gas naturale oggetto di tale Transazione sarà ritenuto non consegnato da parte del Fornitore e il Fornitore sarà tenuto al pagamento al Cliente di un importo pari al prodotto tra le Quantità Contrattuali Giornaliere non consegnate, e l'ammontare pari alla differenza, se positiva, fra il prezzo al quale il Cliente, operando in modo corretto dal punto di vista commerciale, è in grado di acquistare gas naturale in sostituzione delle Quantità Contrattuali Giornaliere non consegnate da un operatore terzo (che potrebbe essere anche l'operatore di rete o di stoccaggio) e il Prezzo di cui all'articolo 6. Tale importo sarà incrementato (ovvero ridotto) da qualsivoglia costo incrementale (ovvero risparmio) di trasporto o altro costo incrementale (ovvero risparmio) ragionevole e dimostrabile che il Cliente abbia sostenuto al fine di sostituire le Quantità Contrattuali Giornaliere non consegnate.

Nel caso di riduzione delle consegne per Forza Maggiore, ciascuna delle Parti si impegna ad intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV definiti nel Manuale PSV, tutte le azioni ragionevolmente possibili per confermare le Transazioni emesse dall'altra Parte.

Nel caso di cui all'art. 10 (Risoluzione del Contratto), il Fornitore avrà la facoltà, ai fini dell'interruzione della somministrazione:

- (i) di correggere, in coerenza con quanto previsto dal Manuale PSV, le Transazioni già emesse ponendole uguali a zero; il Cliente si impegna a intraprendere tutte le necessarie azioni per consentire detta modifica;
- (ii) di non dar luogo ad ulteriori Transazioni.

6. Prezzo

Il Cliente si impegna a pagare mensilmente al Fornitore, al netto delle tasse ed imposte, un importo pari al prodotto della quantità di Gas consegnata in ciascun mese di fornitura moltiplicato per il seguente Prezzo P:

P = _____ €cent/GJ

Il prezzo è da intendersi comprensivo dei costi di capacità di trasporto ai Punti di Entrata della RN e dei corrispettivi variabili di trasporto. Il prezzo non include l'IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di consegna, che saranno a carico del Cliente.

Il Cliente dichiara di aver valutato secondo diligenza il prezzo di cui al presente articolo, con piena consapevolezza degli elementi di rischio associati alla formula di prezzo fisso.

7. Pagamenti e fatturazione

La fatturazione dei volumi di gas naturale oggetto del presente Contratto sarà effettuata mensilmente entro il 10° (decimo) giorno del mese precedente a quello del prelievo.

Il Cliente si impegna a pagare le fatture emesse dal Fornitore relative al presente Contratto entro il 15 giorno del mese precedente a quello del prelievo, mediante bonifico bancario sulle coordinate bancarie che saranno rese note dal Fornitore nella fattura di competenza.

Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, il Cliente si impegna, salvo in caso di errore manifesto, a pagare per intero, entro i termini stabiliti ed a titolo provvisorio,

l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o in toto tale fattura.

Il Fornitore dovrà inviare la fattura:

- via fax al numero all'attenzione di
- e/o per e-mail al seguente indirizzo:

In caso di mancato pagamento da parte del Cliente dell'intero ammontare posto in fattura entro le scadenze sopra menzionate, come stabilito e/o fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente Contratto, Il Fornitore avrà il diritto di sospendere la fornitura fino al momento in cui il Fornitore non abbia ricevuto il pagamento di ogni ammontare fatturato da parte del Cliente.

In caso di ritardato o mancato pagamento verranno addebitati interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/02.

8. Garanzia bancaria

Nessuna.

9. Forza Maggiore

Per Forza Maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la Invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento del presente Contratto fintantoché tale causa di Forza Maggiore perduri.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono considerati ipotesi di Forza Maggiore i seguenti eventi ove interessino il Sistema PSV:

- scioperi nazionali ed altre agitazioni nazionali a carattere industriale;
- impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema PSV, che impediscano ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente accordo;
- provvedimenti normativi o di pubbliche autorità.

Eventi di Forza Maggiore sul metanodotto TAG o al Punto di Entrata della Rete Nazionale di metanodotti Tarvisio, nonché la sospensione delle forniture di gas al punto di consegna Baumgarten causati da conflitti economici e/o politici, sono considerati cause di Forza Maggiore al presente Contratto.

L'eventuale sopravvenire di cause di Forza Maggiore non avrà effetto sulla scadenza del presente Contratto.

La Parte che invoca l'impossibilità di adempiere, in tutto o in parte, alle proprie obbligazioni contrattuali per cause di Forza Maggiore, è tenuta a comunicare tale circostanza tempestivamente all'altra Parte, indicando altresì, ove possibile, il tempo ragionevolmente necessario per porvi rimedio e l'entità dell'eventuale impatto sulla capacità di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali. Inoltre tale Parte si adopererà, ragionevolmente ed in buona fede, al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la normale esecuzione del presente Contratto e comunque per mitigare gli effetti dell'impedimento.

Su richiesta di una delle Parti, le Parti si incontreranno per esaminare il caso di Forza Maggiore e la possibilità del suo superamento.

Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del Contratto, ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

L'impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

10. Risoluzione del Contratto

Il Fornitore avrà la facoltà di non avviare la somministrazione di gas di cui al Contratto e di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta nei seguenti casi:



- qualora il Cliente non effettui il pagamento dell'intero ammontare di una fattura nei termini indicati all'art. 7 del presente Contratto.

Quanto sopra senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Fornitore a tutela dei propri interessi.

Il Contratto s'intenderà automaticamente risolto nel caso in cui il Cliente, alla Data di Inizio Consegna, non sia abilitato ad effettuare Transazioni sul Sistema PSV o perda tale abilitazione nel corso della durata del Contratto.

11. Diritti e Tributi

Oltre agli importi previsti dal presente Contratto, saranno posti a carico del Cliente qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale che il Cliente fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare in connessione con l'esecuzione del presente Contratto, escluse le imposte sul reddito.

Il Cliente riconosce al Fornitore il diritto di rivalersi per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.

Il Fornitore darà tempestiva comunicazione al Cliente del sorgere e del pagamento di ciascuna imposta, tributo o onere fiscale di cui sopra, sorto in connessione con l'esecuzione del presente Contratto.

Saranno inoltre oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, Indennità e Interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria al Fornitore a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Cliente che siano causa dell'applicazione da parte dell'Amministrazione di tali sanzioni, indennità o interessi. Il Fornitore darà tempestiva comunicazione al Cliente dell'applicazione di tali sanzioni, Indennità o Interessi.

Alla data di sottoscrizione del presente Contratto il Cliente dichiara di essere stato riconosciuto dall'UTF competente soggetto obbligato d'imposta. Il gas viene pertanto consegnato, come previsto dal Testo Unico delle Accise, in sospensione d'imposta.

Per la somministrazione di gas di cui al presente Contratto, il Cliente dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta previsti al numero 103) della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.833 così come sostituito dall'art. 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n.350 e pertanto verrà applicata la relativa aliquota.

Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni, dei dati forniti, e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti; manleva e terrà indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni rese dal Cliente stesso al Fornitore.



12. Comunicazioni

Ogni comunicazione fra le Parti inerente al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto per fax, e-mail o lettera inviata mediante corriere espresso presso le sedi di seguito indicate:

xxxxx Via (.....) Att.ne: Tel.: Tel.: Fax: e-mail:	ENERGETIC SOURCE S.p.A. Via Donatori di sangue, 6/d 25050 Paderno Franciacorta (BS) Att.ne: Giovanni Giaroli Tel.: 030 6577141 Fax: 030 6577400 Mob: +39 335 1854757 e-mail: giovanni.giaroli@energeticsource.it Operations: Giorgio Molinari, Gianluigi Bertoli Tel.: 030 6577141 Fax: 030 6577400 e-mail: logisticagas@energeticsource.it
--	---

13. Cessione

Il Cliente potrà cedere il Contratto solo previo consenso scritto del Fornitore. È facoltà del Fornitore di subordinare il proprio consenso alla condizione che il cessionario (cioè colui che subentra nella posizione contrattuale del Cliente), rilasci idonea fidejussione bancaria alle medesime condizioni di cui all'art. 8.

Il Cliente presta sin d'ora il proprio consenso alla cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti da parte del Fornitore. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. Nei casi di successione nel Contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero di fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte del Fornitore, il Cliente resterà obbligato in via solidale per l'adempimento del Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che i crediti nascenti dal presente Contratto sono liberamente cedibili, secondo quanto previsto dalle norme civilistiche regolanti la materia.

14. Responsabilità

Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali. Tali danni diretti non includeranno in nessun caso i danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Fornitore ed i clienti del Cliente, inclusi eventuali danni e/o penali per mancata consegna a questi ultimi e simili, né alcun eventuale danno indiretto e/o consequenziale.

15. Legge applicabile e foro competente

Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana.

Qualora una qualsiasi clausola del Contratto o parte di essa sia o diventi nulla, invalida o inefficace, il Contratto ed ogni altra clausola o altra parte di essa continueranno a rimanere validi ed efficaci tra le Parti. Le Parti concordano nel sostituire qualsiasi clausola che divenisse invalida o inefficace con altra valida che abbia il medesimo effetto, ovvero consenta analogo risultato.

Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore ed il Cliente sarà quello di Brescia.

16. Varie

Le Parti, con la firma del Contratto, dichiarano di avere completato tutte le necessarie formalità per l'accesso all'utilizzo del Sistema PSV, ivi inclusa la sottoscrizione del Contratto PSV con Snam Rete Gas, e di disporre degli strumenti necessari per l'effettuazione delle Transazioni in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas qui previsti. Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definite da Snam Rete Gas, le Parti si impegnano fin d'ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel Contratto. Il Cliente si farà altresì carico di eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l'uso del Sistema PSV (quale a titolo di esempio una tariffa di utilizzo del PSV).

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.

Il Contratto è l'unico documento valido tra le Parti e costituisce novazione di ogni accordo, scritto od orale, intercorso in precedenza tra le Parti ed avente lo stesso oggetto.

Tutto quello che non è espressamente regolato nel Contratto sarà disciplinato secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Qualsiasi modificazione dei termini del Contratto dovrà essere adottata per iscritto e firmata da entrambe le Parti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ed a tassa fissa ai sensi degli art.5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.



17. Riservatezza

Saivo che ciò si renda necessario per il rispetto di una disposizione di legge, regolamentare o una decisione amministrativa, ovvero per disposizione o ordine dell'Autorità, nessuna delle Parti potrà rivelare a terzi i termini del presente Contratto, con particolare riguardo ai livelli di prezzi ivi contenuti e, ove presenti, ai meccanismi di adeguamento dei prezzi, né ogni altra informazione di cui sia venuta a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente Contratto, senza il previo consenso dell'altra Parte.

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Cliente

ENERGETIC SOURCE S.p.A.

ENERGETIC SOURCE S.p.A.
Via Donatori di Sangue 6/D
25060 PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Alexandro Floris

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 del codice civile il Cliente dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Contratto:

Articolo 2 (oggetto e durata); Articolo 3 (Qualità, consegna, proprietà del gas e rischi connessi); Articolo 4 (Quantità contrattuali di gas e obbligazioni delle Parti); Articolo 5 (Nomine delle quantità); Articolo 8 (prezzo); Articolo 7 (pagamenti e fatturazione); Articolo 9 (Forza Maggiore); Articolo 10 (Risoluzione del Contratto); Articolo 11 (Diritti e tributi); Articolo 13 (Cessione); Articolo 14 (Responsabilità); Articolo 15 (Legge applicabile e Foro Competente); Articolo 16 (Varie); Articolo 17 (Riservatezza).

Il Cliente



Allegato

Richiesta Applicazione IVA agevolata

Spett. Energetic Source Spa
Via Donatori di Sangue 6/D
25020 Paderno Franciacorta

Oggetto: Richiesta applicazione IVA agevolata

La scrivente Società _____, con sede legale in Via _____
cap _____, Codice Fiscale /Partita IVA
_____, in relazione al Contratto per la fornitura di gas naturale al PSV con voi
stipulato in data _____

dichiara sotto la propria responsabilità

che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% previsti al numero 103) della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 così come sostituito dall'art. 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e pertanto

chiede sotto la propria responsabilità

che ai corrispettivi di ogni fornitura di gas naturale relativi ai singoli Accordi Individuali, venga applicata l'aliquota IVA ridotta del 10%.

La presente dichiarazione risulta valida fino a nostra revoca scritta.

LUOGO, DATA

Il cliente

